



COMUNE DI BORGO VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 del 04-12-2023

OGGETTO	PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026, PIANO ANNUALE 2024 E RICOGNIZIONE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 165/2001 -.
---------	--

Oggi **quattro** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 13:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
SIGOLOTTO MICHELE	SINDACO	Presente
DONATI FRANCESCO	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
BORASO MATTEO	ASSESSORE	Presente
FASSON ELENA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
GAINO ALICE	ASSESSORE	Presente

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale NUZZO DR. MARCELLO.

SIGOLOTTO MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026, PIANO ANNUALE 2024 E RICOGNIZIONE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 165/2001 -.
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.»;

VISTO l'art. 6-ter D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

«1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.»

DATO ATTO che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

VISTE le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” emanate dalla Funzione Pubblica (D.M. 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018), ed in particolare i punti 2.1 e 2.2., nonché le deliberazioni n. 94/2007 e 113/2019 della Corte dei Conti del Veneto e n. 31/2015 delle Sezioni Riunite, che specificano le rispettive modalità di calcolo ed i rapporti tra i concetti di “dotazione organica” e di limite di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopra richiamata;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

DATO ATTO che le suddette linee guida prevedono al punto 2.1 che nell'ambito della c.d. “*spesa potenziale massima*” le amministrazioni possono:

- coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati per le assunzioni a tempo determinato;
- indicando nel piano le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e quelle connesse alle facoltà assunzionali;

RILEVATO:

- che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € **1.200.497,38** e che la spesa per personale a tempo determinato dell'anno 2009 è pari ad € 0;
- si rilevata la necessità di individuare il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2020 per i contratti di lavoro flessibile;

- è stata richiamata la deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG del 24/07/2018 che enuncia il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”;
- che il Comune di Borgo Veneto non ha realizzato alcuna spesa di personale per lavoro flessibile in quanto è stato costituito in data 17/02/2018 dalla fusione dei Comuni di Saletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige e detti comuni non hanno sostenuto nell'anno 2009 o nel triennio 2007/2009 alcuna spesa di personale per contratti di lavoro flessibile e si rende necessario costituire un parametro di riferimento assunzionale per far fronte alle esigenze straordinarie ed eccezionali dell'Ente;
- che possa ritenersi soddisfatto il parametro individuato dalla sezione autonomie della Corte dei conti n. 15/2018 la spesa di personale da sostenersi per un dipendente cat. C a tempo pieno, così come individuato alla spesa strettamente necessaria per far fronte "*ad un servizio essenziale*" corrispondente ad € 22.039,41= (XIII[^] mensilità compresa);

VISTO l’art. 33, comma 2 del decreto-legge 30/04/2019 n. 34 (decreto crescita) convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta le nuove disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni, in base alla sostenibilità finanziaria;

PRESO ATTO della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 del Decreto 17 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo alle misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, con il quale viene data attuazione al suddetto comma 2 dell’art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita) convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

DATO ATTO che:

- l’art. 7, comma 1, del D.M. adottato in data 17 marzo 2020 dal Ministro per la Pubblica amministrazione in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 ha espressamente previsto che **“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 (per i comuni che presentano una incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti, inferiore al valore soglia) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”**;
- gli importi da valorizzare e computare rispetto al calcolo della “*maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato*” risultano calcolati al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP (art. 2 del D.M. 17 marzo 2020);
- l’art. 3, comma 4-ter del D.L. D.L. 30/04/2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 prevede che **“A decorrere dall’anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all’anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”**.

VISTA la circolare n. 13 maggio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2020, n. 226, attuativo dell’art. 33, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

DATO ATTO che il Decreto del 17/03/2020 specifica:

- all'art. 2 che per spesa del personale deve intendersi gli *“impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”*;

- all'art. 5, comma 2 che *“Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale;*

DATO ATTO, altresì, che nel prossimo anno 2024 non sono previste cessazioni dal servizio;

RITENUTO di definire le capacità assunzionali per il Comune di Borgo Veneto per l'anno 2024 definite con i criteri di cui al Decreto del 17/04/2020 considerando la fascia demografica, e le relative percentuali massimi annuali di incremento del personale in servizio, calcolate dall'ufficio personale come da **allegato A**);

DATO ATTO che si prevedono assunzioni di due istruttori e che di conseguenza si rende necessario l'aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024/2026;

Profilo	Modalità di copertura (nell'ordine)	Area/Settore	Tempistica di copertura
Istruttore	Procedura mobilità esterna	Area 2 [^]	2024
Istruttore	Procedura mobilità esterna	Area 6 [^]	2024
Nessuno	Nessuna	Nessuna	2025
Nessuno	Nessuna	Nessuna	2026

ATTESO che, in merito al rispetto dei vincoli normativi per procedere con nuove assunzioni, occorre aver rispettato quanto segue:

- a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del d.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 della L. n. 183/2011, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come da attestazione dei Responsabili dei Servizi agli atti della presente deliberazione;
- il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2024-2026 è stato approvato con apposita deliberazione di Giunta comunale ai sensi del D. Lgs. 198/2006, art. 48, comma 1, nonché del D. Lgs. 165/2001, art. 6, comma 6;
- il Comune di Borgo Veneto rispetta la prescrizione di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 in merito alla certificazione dei crediti;
- il Comune di Borgo Veneto ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché quello di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 prot. n. 14667 del 29/11/2023, allegato C);

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs n° 267/2000;

CON VOTAZIONE favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1) di dare atto che, in applicazione dei criteri definiti dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020, per il Comune di Borgo Veneto per l'anno 2024 risultano le facoltà assunzionali riportate **nell'allegato A)** al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di confermare il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024/2026

Profilo	Modalità di copertura (nell'ordine)	Area/Settore	Tempistica di copertura
Istruttore	Procedura mobilità esterna	2^	2024
Istruttore	Procedura mobilità esterna	6^	2024
Nessuno	Nessuna	Nessuna	2025
Nessuno	Nessuna	Nessuna	2026

- 3) di confermare per l'effetto, la dotazione organica dell'Ente (allegato B), intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;
- 4) di autorizzare altresì per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ivi compresi eventuali incarichi ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, tirocini formativi nelle forme previste dalla normativa vigente, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 5) di autorizzare altresì fin d'ora il proseguimento o l'attivazione di ulteriori convenzionamenti di utilizzo congiunto di personale dell'ente o di altro ente ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2000 per soddisfare al meglio le esigenze, anche temporanee, degli uffici e dell'ente, sempre nel rispetto complessivo dei limiti annui di spesa annui per personale di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006.
- 6) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 7) di dare atto che nel DUP 2024-2026, nella sezione dedicata al fabbisogno del personale verrà riportato quanto previsto nella presente deliberazione di Giunta Comunale così come nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU, alle OO.SS e alla Ragioneria Generale dello Stato;
- 9) di stabilire che il presente piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale e di invio al SICO (www.sico.tesoro.it);
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, espressa nei modi e forme di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dover provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per procedere alle assunzioni di cui sopra.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to SIGOLOTTO MICHELE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario Comunale
F.to NUZZO DR. MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026, PIANO ANNUALE 2024 E RICOGNIZIONE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 165/2001 -.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-11-23

Il Responsabile del servizio
F.to De Putti Alessandro

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026, PIANO ANNUALE 2024 E RICOGNIZIONE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 165/2001 -.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-11-23

Il Responsabile del servizio
F.to De Putti Alessandro

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 del 04-12-2023

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026, PIANO ANNUALE 2024 E RICOGNIZIONE DELLE ECCEGENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 165/2001 -.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

BORGIO VENETO li

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
